

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO *(approvato con delibera di Consiglio del 13 dicembre 2018)*

Art. 1 *(Obbligatorietà)*

Il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo, di seguito indicata con il termine «quota», nella misura stabilita dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'iscritto all'Albo, ai sensi del regio decreto 13 ottobre 1925 n.2537.

Art. 2 *(Scadenze)*

La quota annuale dovrà essere versata entro il 28 febbraio di ciascun anno. Come deliberato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 06.12.2018, l'importo annuale della quota è così stabilito:

- Dal 1° gennaio al 28 febbraio: € 140,00
- Dal 1° marzo al 30 giugno: € 170,00
- Dal 1° luglio al 31 dicembre: € 200,00

A far data dal 1° gennaio 2019 le quote non pagate fino al 31.12.2018 manterranno il valore di € 150,00/anno.

A far data dal 1° gennaio 2020 le quote non pagate per ciascuna annualità successiva al 2018 entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento manterranno il valore di € 200,00/anno, al netto delle spese per il relativo recupero forzoso.

Per i nuovi iscritti (solo prima iscrizione) e per i due anni solari successivi a quello d'iscrizione la quota resterà invariata ad € 120,00.

Art. 3 *(Durata)*

La quota, che non è assolutamente frazionabile, è valevole dal giorno 1 gennaio fino al giorno 31 dicembre di ogni anno e secondo quanto stabilito all'art. 2.

Art. 4 *(Cancellazione dall'Albo)*

1. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine, ma dà luogo a giudizio disciplinare, a norma dell'art. 50 del R.D. 2537/1925.

2. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata la prova della regolarità dello stato dei pagamenti.

3. La cancellazione decorrerà dalla data indicata nella delibera del Consiglio, pur restando l'obbligo per l'iscritto di versare quanto dovuto.

Art. 5

(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento della quota, al fine di perseguire obiettivi di efficienza ed economicità, dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio dell'Ordine che saranno pubblicate sul sito web dell'Ordine entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

2. E' onere dell'iscritto attingere le informazioni necessarie per eseguire il versamento attraverso la Segreteria ovvero mediante il sito web dell'Ordine medesimo.

Art. 6

(Azioni disciplinari)

1. Il mancato pagamento delle quote e degli eventuali arretrati dà luogo a giudizio disciplinare a norma dell'art. 50 del R.D. 2537/1925, costituendo violazione del Codice Deontologico. In conseguenza di ciò il Consiglio dell'Ordine determinerà l'invio dell'elenco dei morosi al Consiglio di Disciplina.

2. La Segreteria dovrà mantenere aggiornato l'elenco completo degli iscritti morosi, e renderlo disponibile al Consiglio dell'Ordine.

Art. 7

(Sospensione dei servizi)

A chi non è in regola con il pagamento delle quote, dal giorno 1 marzo dell'anno corrente e fino al saldo delle stesse, verranno sospesi i servizi erogati dall'Ordine, compresa la formazione finalizzata alla acquisizione dei CFP.

Art. 8

(Deroghe)

In deroga a quanto prescritto nel presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine, per gravi e giustificate ragioni provate dall'iscritto, potrà non dar corso, con delibera motivata, all'applicazione di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 9

(Validità ed entrata in vigore)

Il presente regolamento, al pari di eventuali successive modifiche dello stesso, è sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Eventuali modifiche o integrazioni al testo del presente regolamento potranno essere adottate dal Consiglio dell'Ordine in qualsiasi momento dandone comunicazione agli iscritti con la procedura prevista per le comunicazioni ordinarie.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019.